lamento finanziario relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, saldi opposti a quelli che essa prevede, in base agli elementi di cui dispone, per i conti di tutto il periodo di contabilizzazione, essa decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26, in merito all'aumento o alla diminuzione dell'anticipo da versare allo Stato membro interessato nella misura necessaria per renderlo uguale a quello del suo contributo provvisorio.

7. Se necessarie, le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 5 sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 26.»

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. SCHILLER

REGOLAMENTO N. 742/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 1967

che istituisce le sezioni speciali I e II del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia relative alle misure di compensazioni comunitarie a favore della Germania, dell'Italia e del Lussemburgo ed al versamento di un importo di 4 milioni di unità di conto a favore del Lussemburgo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 209,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che, per effettuare operazioni particolari, si è ritenuto opportuno aggiungere alle sezioni garanzia e orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, istituite dall'articolo 1 del regolamento n. 17/64/CEE [1], due sezioni speciali, il cui finanziamento è coperto conformemente all'articolo 200, paragrafo 1, del Trattato ;

Considerando che devono pertanto essere previste le disposizioni finanziarie necessarie per il funzionamento delle sezioni speciali I e II ;

Considerando che spetta agli Stati membri beneficiari delle compensazioni decidere sulla destinazione degli importi di queste ultime, salve restando le disposizioni relative agli aiuti in agricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È istituita una sezione speciale I del Fondo destinata al versamento di una compensazione comunitaria decrescente ripartita come segue :

— a titolo del bilancio 1968 :

a favore della Germania 140 milioni di u.c.
a favore dell'Italia 65 milioni di u.c.
a favore del Lussemburgo 1,25 milioni di u.c.

[1] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

— a titolo del bilancio 1969 :

a favore della Germania 93,50 milioni di u.c.
a favore dell'Italia 44 milioni di u.c.
a favore del Lussemburgo 0,75 milioni di u.c.

— a titolo del bilancio 1970 :

a favore della Germania 46,75 milioni di u.c.
a favore dell'Italia 22 milioni di u.c.
a favore del Lussemburgo 0,50 milioni di u.c.

Articolo 2

È istituita una sezione speciale II del Fondo destinata ai seguenti versamenti al Granducato di Lussemburgo :

— 2 milioni di unità di conto a titolo del bilancio 1968,

— 2 milioni di unità di conto a titolo del bilancio 1969.

Articolo 3

Il titolo speciale previsto all'articolo 2 del regolamento finanziario relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia [1] è completato da due capitoli per le spese relative alle misure finanziate nel quadro degli articoli 1 e 2.

Articolo 4

Le disposizioni dell'articolo 1, dell'articolo 8, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) e degli articoli 11 e 12 del regolamento finanziario relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sono rese applicabili, per analogia, alle sezioni speciali I e II.

Articolo 5

1. Per la liquidazione delle operazioni concernenti le sezioni speciali I e II, la Commissione apre, a nome di ciascuno Stato membro, un conto sul quale :

— viene accreditato, prima del 5 gennaio e prima del 30 giugno, il 50 % dell'importo accordato a tale Stato membro, per l'anno di cui trattasi, conformemente alle disposizioni degli articoli 1 e 2 ;

— viene addebitato, prima del 5 gennaio e prima del 30 giugno, il 50 % del contributo di tale Stato membro, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 200, paragrafo 1, del Trattato, sull'ammontare totale delle spese poste a carico delle sezioni speciali I e II per l'anno di cui trattasi.

2. A ciascuna delle date di cui al paragrafo precedente, la Commissione notifica a ciascuno Stato membro il saldo del suo conto.

3. I conti di cui al paragrafo 1 sono tenuti e chiusi in unità di conto.

Articolo 6

Prima della fine del 1969, il Granducato del Lussemburgo presenta alla Commissione uno o più resoconti relativi alle spese effettuate in virtù dell'articolo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. SCHILLER

---

[1] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 599/64.